

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

**Presidenza del Presidente MICOLINI  
indi del Vice Presidente ZANGARA**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» (408-867-1028-1261-1088-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani e di un disegno di legge governativo, e modificato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

##### PRESIDENTE:

– Micolini (DC) .....	Pag. 2, 5, 9 e passim
– Zangara (DC) .....	25
BORRONI (PDS) .....	19
COPPI (Misto) .....	20
CIMINO (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 8
DIANA, ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ....	9, 23
GALDELLI (Rifond. Com.) .....	22
GALUPPO (PSI) .....	21
PISTOIA (DC) .....	21
RABINO (DC) .....	18
RIZ (Misto) .....	17
ROCCHI (Verdi-La Rete) .....	8, 9

**Presidenza del Presidente MICOLINI**

*I lavori hanno inizio alle ore 16,45.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» (408-867-1028-1261-1088-B)**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri; Coppi; Coviello ed altri; Gibertoni e Ottaviani e di un disegno di legge governativo, e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Borroni, Franchi, Pezzoni, Ranieri e Stefanini; Coppi; Coviello, Zangara, Ricci, Pistoia, Pinto, De Matteo, Ladu, Di Nubila, Grassi Bertazzi, Innocenti, Perina, Zotti, Di Lembo, D'Amelio, Fontana Albino, Robol, Lazzaro, Ianni, Donato e Bernassola; Gibertoni e Ottaviani e di un disegno di legge governativo, e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, è con somma ed evidente soddisfazione che ho posto all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge da noi approvato e confermato, salvo alcune modifiche che saranno oggetto dell'esame, dalla Camera dei deputati.

Approvando definitivamente il testo, possiamo dire che consegniamo alla storia della legislazione istituzionale ed agricola della nostra Repubblica una legge importante, fortemente voluta da questa Commissione e dal suo relatore, il senatore Cimino - sarà giustamente conosciuta come la legge Cimino - che con costanza e con forza ne ha stimolato l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, con la sua lettera al Capo dello Stato, ottenendo il rispetto prioritario della volontà del Parlamento. Desidero anche ringraziare il Comitato ristretto per il lavoro approfondito ed articolato che ha svolto.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 13ª; quest'ultimo è condizionato all'introduzione di un emendamento soppressivo della lettera a), comma 4, dell'articolo 2.

Prego il relatore Cimino di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il Presidente

della Repubblica per aver dato seguito alla mia lettera, che i colleghi hanno sottoscritto, e per essere quindi intervenuto presso la Presidenza della Camera dei deputati per l'inserimento all'ordine del giorno di quella Assemblea del testo approvato dal Senato della Repubblica.

Passando a riferire sulle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo approvato dal Senato, rilevo che non è stato toccato, se non marginalmente, l'impianto che la Sottocommissione di questa Commissione aveva dato all'istituendo Ministero, che prenderà il nome di Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

All'articolo 1 non sono state apportate modifiche. Le modifiche apportate all'articolo 2 riguardano il comma 3, dove le competenze attribuite al Ministero in materia di usi civici sono sostituite dalle competenze in materia di agriturismo e l'espressione «Italia» è sostituita da «Repubblica italiana»; il comma 4, nel quale si fa riferimento in materia di acquacoltura e pesca marittima alla possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto e dell'ICRAM, si sopprime l'attribuzione della vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e si riformula l'attribuzione delle funzioni in materia di acque irrigue di rilevanza nazionale; il comma 6, nella cui parte finale si fa riferimento a criteri ed indirizzi che il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestale concerta per gli interventi ivi elencati fra i quali sono aggiunti quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari; il comma 9, nel quale si sostituisce «possono» con «sono» in ordine all'attribuzione di funzioni alle regioni e province autonome.

È stato aggiunto dalla Camera un nuovo articolo, il 5, con il quale le competenze in materia di usi civici, già esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura, sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia.

Le modifiche apportate all'articolo 6 (articolo 5 del testo del Senato) riguardano: il comma 1, dove alla lettera *c*) si parla di enti vigilati e non soppressi; il comma 2, dove la lettera *b*) è riformulata nella sua prima parte, mentre è soppressa tutta la seconda parte concernente il Consiglio superiore dell'agricoltura, la lettera *c*) è riformulata prevedendosi la partecipazione delle regioni e delle province autonome, secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato, agli organi di amministrazione dell'ente unico per la ricerca agroalimentare e forestale nel quale riordinare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e la lettera *d*) è soppressa; il comma 3, nel quale per l'individuazione dei capitoli di bilancio da sopprimere o ridurre, a seguito del trasferimento delle funzioni alle regioni e province autonome, si prevede che ci sia il concerto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali e sia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. È aggiunto un comma che prevede la gestione transitoria dei capitoli esistenti in attesa delle modifiche previste, e il comma 6, già comma 5 nel testo del Senato, viene riformulato con l'aggiunta della relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della nuova legge e con l'aggiunta della presentazione di disegni di legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1 per la riforma del Corpo forestale, dell'AIMA e dell'Ispettorato repressione frodi. Nel comma sono dunque soppressi i riferimenti agli istituti di ricerca e agli altri enti vigilati.

All'articolo 9, già 8 nel testo Senato, sono stati modificati il comma 1 (è introdotto il termine massimo del 31 dicembre 1994 per lo svolgimento dei compiti dell'AIMA, per la quale è prevista l'emanazione di apposita legge di riforma) e il comma 3, con una semplice modifica di coordinamento formale.

L'articolo 10, già 9 nel testo Senato, vede riformulato il secondo comma (sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) e sostituiti i commi 3 e 4 con due nuovi commi con cui viene introdotta la possibilità di accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente e l'adozione di un disciplinare per convenzioni con singole regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del citato Corpo. Sono inoltre modificati il comma 5 (è introdotto un termine per l'applicazione transitoria della normativa e delle competenze del Ministero dell'industria in materia di contributi per le imprese del settore agroalimentare e forestale), il comma 6 con un semplice coordinamento formale, il comma 7, in cui si fa riferimento all'entrata in vigore della nuova legge, e il comma 8 laddove si parla di contingente di personale assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4. Un'ulteriore modifica di coordinamento formale riguarda il comma 9.

All'articolo 11, già 10 nel testo del Senato, va rilevata l'aggiunta del comma 4 nel quale si prevede che le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalle Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) SpA in liquidazione, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale viene inoltre assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992.

Infine il testo della Camera dichiara validi gli atti e i provvedimenti adottati per effetto dei due decreti-legge con cui è stato mantenuto in vita il Ministero (articolo 13) e prevede l'entrata in vigore della nuova legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Onorevoli colleghi, ritengo di avere esaurientemente, seppur brevemente, illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a questo disegno di legge. Chiedo alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento, anche perchè ci troviamo di fronte alla scadenza del 4 dicembre, data in cui decadrà il decreto-legge emanato dal Governo. Occorre quindi - senza con ciò far torto certamente al lungo dibattito che ha accompagnato la formazione di questa volontà legislativa - concludere questa procedura per esprimere attraverso questo disegno di legge la volontà di introdurre una nuova normativa in questa materia.

Si tratta peraltro, come è già stato detto, di una normativa che successivamente, attraverso ulteriori produzioni legislative, dovrà affrontare tutta una serie di altri problemi: sarà come aver avviato un treno al quale, nel corso del cammino, si aggiungeranno nuove locomotive.

Augurandomi che il futuro Parlamento sappia ancora lavorare nell'interesse dell'agricoltura, concludo auspicando la piena valorizzazione di quanto è stato realizzato con l'impegno dei colleghi che hanno seguito l'iter di questo testo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

1. È istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati «Ministero» e «Ministro».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonchè alle competenze statali in materia di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione della Repubblica italiana all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.

4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio

1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72, avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

*b)* in materia di produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*c)* in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 3;

*d)* in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 6, comma 6, lettera *a)*, anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agroalimentari; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi

delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).

8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento.

I primi due commi non sono stati modificati.

Metto ai voti il primo periodo del comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La lettera *a)* del comma 3 non è stata modificata. Metto ai voti la lettera *b)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Le lettere *c)*, *d)*, ed *e)* non sono state modificate.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il primo periodo del comma 4 non è stato modificato. Alla lettera *a)* del testo modificato dalla Camera dei deputati sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «avvalendosi all'uopo delle capitanerie di porto, nonchè quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».*

2.1

ROCCHI, RUSSO Raffaele, CASOLI, RIVIERA,  
RUSSO Giuseppe, COSSUTTA, GIBERTONI,  
PARISI Vittorio, PROCACCI

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «quelle di vigilanza sull'» con le seguenti: «della collaborazione scientifica dell'».*

2.2

MANCUSO

Stante l'assenza del proponente, senatore Mancuso, dichiaro decaduto l'emendamento 2.2.

Quanto all'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori, invito i proponenti a trasformarlo in un ordine del giorno, considerata la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame.

ROCCHI. Signor Presidente, ritengo di accogliere il suo invito, tenuto anche conto del fatto che le argomentazioni addotte dal relatore sono cogenti, soprattutto in riferimento alla struttura in cui questo provvedimento deve collocarsi. Come lei sa, signor Presidente, non è nostro costume presentare emendamenti a scopo provocatorio, nè la consistenza numerica del mio Gruppo ce lo consentirebbe.

Devo dire con molto dispiacere che speravo che su questo punto il testo licenziato dalla nostra Commissione fosse valutato diversamente dalla Camera. Sono comunque disponibile a trasformare l'emendamento che avevo proposto in ordine del giorno, e rivolgo una sollecitazione ai colleghi affinché lo accolgano positivamente, anche se, ripeto, il testo licenziato da questo ramo del Parlamento era a mio avviso migliore di quello approvato dalla Camera.

CIMINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo l'istanza della senatrice Rocchi ho ritenuto di formulare il seguente ordine del giorno, che in qualche modo accoglie lo spirito dell'emendamento che la senatrice Rocchi aveva presentato.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 9ª Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasferisce al detto Ministero le funzioni e competenze in materia di pesca marittima, acquacoltura nonché quelle già di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965 n. 693, 17 febbraio 1982 n. 41, 28 agosto 1989 n. 302, 5 febbraio 1992 n. 72;

l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM), contemplato dalla citata legge n. 41 del 1982, svolge funzioni di supporto principalmente per la redazione del piano nazionale della pesca e comunque connesse con le competenze in materia di pesca ed acquacoltura;

l'Istituto stesso svolge altresì, sia pure in misura marginale, funzioni di ricerca attinenti alla tutela dell'ambiente marino;



rilevato:

pertanto che appare opportuno prevedere comunque un collegamento con il Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei futuri regolamenti di riforma degli enti vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra cui l'ICRAM, norme che assicurino la possibilità di avvalimento dell'ICRAM da parte del Ministero dell'ambiente, nonché la partecipazione di un rappresentante dello stesso Ministero dell'ambiente nell'ambito del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso».

(0/408-867-1028-1088-1261-B/1/9)

ROCCHI. Sono favorevole alla formulazione dell'ordine del giorno proposta dal relatore.

DIANA, *ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *a*) del comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *b*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

La lettera *c*) non è stata modificata.

Metto ai voti la lettera *d*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 5 non è stato modificato.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi 7 e 8 non sono stati modificati.

Metto ai voti il comma 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 10 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 5.

1. Le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

1. Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle regioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialità relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, prevedendo la partecipazione delle regioni e delle province autonome agli organi di amministrazione secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della presente legge;

d) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori.

3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincolata, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 12, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei

capitoli dei rispettivi stati di previsione, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6:

*a)* qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;

*b)* ripartisce tra le regioni e le province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma:

*a)* del Corpo forestale dello Stato;

*b)* dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

*c)* dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il comma 1 fino alla lettera *b)* non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la lettera *c)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 2 fino alla lettera *a)* non è stato modificato.

Metto ai voti la lettera *b)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti la lettera *c)* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

La lettera *d)* è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Poiché nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

La lettera *d)*, corrispondente alla lettera *e)* del testo approvato dal Senato, non è stata modificata.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 5, corrispondente al comma 4 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il primo periodo del comma 6, corrispondente al comma 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La lettera *a*) non è stata modificata.

La lettera *b*) è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

Le lettere *b*) e *c*), corrispondenti alle lettere *c*) e *d*) del testo approvato dal Senato, non sono state modificate.

La lettera *e*) è stata soppressa. Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 9.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'AIMA, nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti ad essa attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a:

*a*) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo

territoriale di competenza delle regioni e delle province autonome ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'AIMA è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 8, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

Metto ai voti il primo periodo del comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Le lettere a) e b) del comma 1 non sono state modificate.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 10.

1. Sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

3. Il Ministro ed il Ministro dell'ambiente possono stipulare appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

5. Restano ferme, per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

7. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso altre Amministrazioni, può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della presente legge.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I commi 3 e 4 del testo del Senato sono stati soppressi dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame dell'articolo.

Metto ai voti il comma 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 11.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da oneri fiscali.

4. Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) SpA in



liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede a emanare le relative norme di attuazione.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il comma 5, corrispondente al comma 4 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 272, e 2 ottobre 1993, n. 393.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

RIZ. Signor Presidente, ho qualche perplessità per quanto riguarda le ragioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano. Nel disegno di legge si stabilisce all'articolo 1 che con apposite norme di attuazione saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni e competenze primarie; ma tali funzioni e competenze sono già in larga parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che non intendono certamente rinunciarvi. Siamo lieti che ne arrivino delle altre, ma abbiamo avvertito l'esigenza di fare questa precisazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 14, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

RABINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo grati alla Presidenza del Senato e ai Gruppi parlamentari che hanno inteso assegnare e proporre al nostro dibattito l'approvazione del testo già approvato da questo ramo del Parlamento riguardante l'istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito dell'abrogazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sancita dal referendum popolare del 12 aprile.

Riconosciamo in tale provvedimento un positivo accoglimento delle istanze delle regioni, che anche attraverso gli elementi accolti e proposti alla Camera dei deputati vedono riconosciuta la loro funzione fondamentale, nella piena attuazione dei principi contenuti negli articoli 116 e 117 della Costituzione repubblicana. È stato possibile ricostruire un itinerario di collaborazione tra le varie istanze di decentramento e le peculiari posizioni della forze parlamentari e dell'associazionismo rurale, non senza approfonditi dibattiti che hanno caratterizzato l'iter della legge al nostro esame. Con l'approvazione finale di questa legge ci siamo tolti dalla difficile condizione di essere l'unico paese al mondo ad aver abolito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Abbiamo purtroppo perso tanto tempo rispetto al dibattito sulle questioni importanti di politica agraria, mentre si è avuto un atteggiamento negativo del Governo tecnico su tali questioni, in una congiuntura certamente non facile che espone migliaia di aziende alla chiusura per la mancanza di redditi adeguati, per difficoltà di carattere strutturale e per la presenza di una burocrazia che impone il rito di percorsi difficili e di risposte sempre più spesso in ritardo rispetto alle esigenze di celerità poste dall'economia, come è stato messo in risalto in occasione del dibattito sulla legge finanziaria.

Per le questioni che non hanno potuto essere risolte nel presente documento esiste l'impegno della Democrazia cristiana a partecipare nel prossimo Parlamento, anche in posizione di minoranza, al dialogo per la stesura e l'approvazione di provvedimenti di riforma del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA, degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Riteniamo di avere contribuito a ricucire uno strappo fra lo Stato centrale e l'istituto regionale che aveva caratterizzato i comportamenti di taluni alti dirigenti del Ministero nella ripulsa di atti che, prima e dopo il referendum, avrebbero contribuito ad evitare il ricorso da parte

di taluni consigli regionali, sia pure a livello di presidenti di giunta, alla Corte costituzionale. Il potere di rappresentanza in sede europea, laddove si giocano i destini della nostra agricoltura, è garantito da un organo centrale, senza smembrare in venti realtà regionali un'attribuzione che rimane correttamente segnata a livello comunitario. Tuttavia il regionalismo che ha caratterizzato la nostra storia, dalla Costituzione in poi, viene consacrato con l'attribuzione di poteri reali, di deleghe concrete alle realtà regionali. C'è solo da sperare che le regioni provvedano ad assegnare alle province, come prevede la legge n. 142 del 1990 per il riordino dei poteri locali, l'amministrazione di molte questioni di carattere gestionale, riservandosi la legislazione e l'alta amministrazione.

Annuncio pertanto il consenso e la convinta adesione del Gruppo della Democrazia cristiana a questo provvedimento, ringraziando il relatore Cimino per il suo impegno e la sua determinazione.

**BORRONI.** Desidero associarmi alle parole del collega Rabino che ha sottolineato il modo sensibile e intelligente in cui sia da parte del Presidente che del relatore è stata gestita tutta la fase della discussione e poi del voto in prima lettura.

Credo sia giusto sottolineare che questo disegno di legge offre nell'insieme una risposta positiva al quesito posto con il *referendum*: pur nell'ambito di funzioni diverse e per certi aspetti anche nuove (mi riferisco a tutta la parte agroalimentare e agroindustriale), si creano le condizioni per un rafforzamento da un canto dello Stato e dall'altro delle regioni in materia di politiche agricole e agroalimentari. In fondo lo Stato sia nei confronti della Comunità economica europea che nei confronti delle regioni negli anni che ci lasciamo alle spalle ha sofferto di una perdita di peso e di una caduta di prestigio. Con questo atto creiamo le condizioni per superare una fase del sistema istituzionale del nostro paese caratterizzata da una grande incertezza, che ha oscillato in questi ultimi anni tra spinte neocentraliste e decentramento formale. È stata una situazione che si è protratta troppo a lungo, che ha creato notevoli difficoltà e che ha messo in discussione la possibilità di determinare le condizioni di una ripresa, di avvio di un processo di modernizzazione della nostra agricoltura e del sistema agroalimentare.

Se è vero, come io penso, che l'inadeguatezza istituzionale ha determinato una perdita di peso e di prestigio del nostro paese nei confronti della Comunità e nei confronti delle regioni, credo si possa dire che oggi voltiamo pagina e creiamo le condizioni per una inversione di tendenza. Vorrei però a tale riguardo fare una osservazione: l'atto che oggi viene compiuto non è un punto di arrivo e non tutti i problemi sono risolti. In realtà, lo dobbiamo considerare un punto di svolta, che dovrà vedere impegnati nei prossimi mesi e nei prossimi anni tutti i livelli istituzionali nell'opera di riordino e di riforma.

Il risultato che è stato conseguito noi lo consideriamo positivo; credo di poter dire che il Gruppo del PDS ha concorso in larga misura ed ha contribuito a raggiungerlo. Però devo anche dire che, nonostante siano stati introdotti nel corso del dibattito alla Camera anche degli emendamenti di carattere migliorativo, questo risultato non ci soddisfa completamente per tutta una serie di ragioni: non ci paiono ancora

sufficientemente chiari e certi i tempi di concretizzazione delle varie parti del progetto di riforma, soprattutto per quanto concerne il rapporto tra lo Stato e regioni e le nuove competenze del Ministero; avremmo preferito un testo più asciutto per quanto concerne tutta la questione relativa al personale; per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 6, avremmo preferito che si dicesse in modo più esplicito «il Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» e non «sentita la Conferenza permanente», che non è questione formale.

Detto questo, confermiamo la nostra posizione di astensione, come già abbiamo fatto in prima lettura al Senato e poi alla Camera.

COPPI. Signor Presidente, colleghi, vorrei ringraziare il relatore Cimino ed i colleghi del Senato e della Camera per la serietà e l'impegno profusi nel lavoro svolto per l'approvazione della riforma del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Desidero anche ringraziare il Governo, qui presente nella persona del ministro Diana e del sottosegretario Diglio. Voglio però anche richiamare l'attenzione del Governo sulla crisi in agricoltura e rimarcare la sua assenza all'incontro del 18 novembre scorso, a Palazzo Chigi, con le autorità della regione Puglia, eccezione fatta per la presenza del sottosegretario Diglio in rappresentanza del Ministro.

Intendo sottolineare l'importanza assunta dalla riforma del Ministero: essa costituisce la prima risposta seria ai problemi agricoli della nazione. La situazione è critica; gli agricoltori sono esasperati ed il lassismo e la negligenza con cui vengono affrontati i loro problemi rischiano di provocare delle fratture insanabili tra la società civile e le istituzioni democratiche. La gente e gli agricoltori scendono nelle piazze, bloccano le stazioni ferroviarie ed occupano le sedi istituzionali periferiche. Mai come in questo momento occorre far sentire, forte, la presenza dello Stato.

L'emendamento recentemente approvato in Assemblea per la modifica del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993 rappresenta un primo passo, ma certo non una panacea, per la soluzione di tutti i mali del comparto. La riforma del Ministero deve rappresentare un punto fermo di svolta, nella consapevolezza della complessità e gravità della situazione e come impegno verso una migliore comprensione delle problematiche legate al mondo rurale. È necessario riportare i cittadini verso le istituzioni: è il primo compito di questo Parlamento e del Governo. La latitanza in questo momento è intollerabile. Bisogna attuare al più presto la riforma dell'Ispettorato repressione frodi che va articolato in uffici aventi delimitazioni territoriali regionali, istituendo un laboratorio centrale per l'espletamento delle analisi di revisione e con compiti anche di coordinamento e di controllo dei laboratori periferici regionali. Bisogna riorganizzare gli Istituti di ricerca e provvedere al riassetto dell'AIMA.

In conclusione, signor Presidente, colleghi, esprimo voto favorevole al provvedimento con l'orgoglio di aver partecipato, anche con il mio disegno di legge, alla stesura del testo definitivo e con l'onore di far parte di questa Commissione.

PISTOIA. Mi riconosco pienamente nel pensiero del relatore e nella dichiarazione di voto fatta per il Gruppo democristiano dal senatore Rabino; voglio però aggiungere qualche parola.

Colgo innanzi tutto la solennità di questo momento e vorrei dire che il dibattito che ha accompagnato tutto l'iter di questo provvedimento, talvolta faticoso, è stato molto costruttivo. Questa Commissione ha dato anche un esempio della serietà con cui ci si muove di fronte a certe difficoltà. Vorrei dunque ringraziare tutti i senatori e i deputati che hanno assunto e sostenuto questa iniziativa che oggi si conclude, a cominciare naturalmente dal Presidente della Commissione che ha lavorato con tanto impegno, e ricordando anche il ministro Fontana e il ministro Diana che con forte senso di responsabilità ha portato avanti in questi ultimi tempi il suo lavoro. Certamente in futuro si potranno attuare dei perfezionamenti, ma desidero esprimere la mia soddisfazione anche perchè seguendo attentamente i lavori di questa Commissione credo di aver servito anche gli interessi degli agricoltori e dei pescatori della Calabria, che senza questo provvedimento sarebbero stati ulteriormente danneggiati.

GALUPPO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il testo che la Camera ci restituisce conferma in buona sostanza le linee che prima in Commissione e poi in Assemblea avevamo dettato e approvato in questo ramo del Parlamento. Queste linee erano sostanzialmente due. In primo luogo l'istituzione di un vero e proprio Ministero, fatto questo che aveva coinvolto in un dibattito ampio questo ramo del Parlamento in contraddittorio con quanti sostenevano invece l'istituzione di un dipartimento; prendo atto con soddisfazione che anche dopo la discussione avvenuta alla Camera la linea dell'istituzione di un vero e proprio Ministero è stata confermata, e credo che, al di là delle motivazioni e dell'astensione di alcuni Gruppi, nelle dichiarazioni di voto questa linea si sia rafforzata rispetto al dibattito già svoltosi al Senato. La seconda linea, che è stata mantenuta integra e che viene riconfermata nel testo in esame, riguarda l'equilibrio costituzionalmente corretto fra i poteri e le competenze del Ministero e i poteri e le competenze delle regioni: al Ministero vanno i compiti di indirizzo e di coordinamento, soprattutto in riferimento alle politiche comunitarie, alle regioni vanno invece i compiti di gestione e di realizzazione delle linee programmatiche individuate a livello nazionale.

Il testo conferma questa impostazione, quindi non abbiamo alcun problema a ribadire il voto favorevole del Gruppo socialista.

Mi sia consentito, in conclusione, di svolgere un'ulteriore riflessione. Mi è molto piaciuto l'esempio fatto dal relatore Cimino, per illustrare l'impostazione di questo provvedimento, di un treno in partenza al quale si dovranno aggiungere delle locomotive: io direi non tanto delle locomotive quanto degli ulteriori vagoni nel procedere della nostra legislazione agricola ed istituzionale. Ebbene, noi consegniamo questo treno alla prossima legislatura, considerato che lo scioglimento delle Camere sembra ormai essere imminente; ma oltre a questo strumento legislativo consegniamo anche uno stile, un modo di interpretare la politica che non vorrei andasse disperso. Mi riferisco in particolare - e vorrei che fosse raccolto dal nuovo che

avanza - allo stile che ha contraddistinto l'impegno del ministro Diana, il quale ha partecipato ai nostri dibattiti con una presenza discreta e serena, ed altresì allo stile che ha contrassegnato l'opera del relatore Cimino, nella ricerca paziente, a volte faticosa, di una convergenza la più ampia possibile, e anche del Presidente della Commissione agricoltura del Senato senatore Micolini, il quale ha svolto in modo certosino un'opera di mediazione perchè fosse conseguito questo risultato prestigioso e significativo.

GALDELLI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista non crede che la normativa in esame possa essere considerata un esempio del «nuovo». Se consideriamo lo spirito del *referendum* e lo mettiamo in rapporto al testo che ci accingiamo a votare, sorgono diverse perplessità. Tra l'altro, tengo a precisare che sono fra quelli che hanno votato «no» al *referendum* che proponeva l'abolizione del Ministero dell'agricoltura.

Mi sembra che si sia adottata la tipica soluzione «all'italiana», che non ci soddisfa. Per queste ragioni il nostro Gruppo si asterrà nella votazione.

PRESIDENTE. Permettete in questa occasione anche al Presidente di prendere la parola, prima di tutto per ringraziare il senatore Cimino e i membri della Sottocommissione che hanno lavorato con impegno per definire questo provvedimento e costruire un nuovo Ministero, più «regionalizzato» e più forte sul piano europeo. Un ringraziamento anche alla Commissione tutta, che ha lavorato nell'interesse generale del paese e non di un solo settore.

Vorrei anche svolgere una breve notazione di carattere personale. Probabilmente questa è l'ultima seduta alla quale partecipo come Presidente poichè subito dopo invierò al vice presidente Franchi una lettera di dimissioni, a seguito dell'incarico da me assunto nella Coldiretti, organizzazione che ha avuto come punto di riferimento il senatore Lobianco. Mi sono sentito onorato di presiedere questa Commissione che ha dato molto al paese. Abbiamo percorso un pezzo di strada insieme, facendo politica in modo serio, valutando con grande dignità gli interessi generali del paese, mai quelli particolari. Avendo fatto scelte diverse, di tipo istituzionale, e non scelte di partito, per condizioni della nostra organizzazione, desidero lasciare il primo segnale a questa Commissione e a chi mi succederà.

Ribadisco il mio ringraziamento alle forze di maggioranza che sono state sempre presenti, e così pure alle forze di opposizione che hanno concorso, con le loro proposte, a migliorare e ad affinare il lavoro legislativo compiuto nell'interesse del paese. Vorrei citare i nomi di tutti, ma rivolgo più semplicemente un ringraziamento generale a quanti fanno parte di questa Commissione. Voi avete dato al Presidente la possibilità di raccogliere le grandi potenzialità che questa Commissione e questo Parlamento legittimamente eletto dal popolo hanno. Siamo riusciti a mettere a punto provvedimenti di notevole importanza, lavorando, come prima dicevo, con grande serenità, pur nella dialettica di posizioni diverse, avendo sempre presente l'interesse del paese. (Generali applausi).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

### **Presidenza del Vice Presidente ZANGARA**

DIANA, *ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Non ho voluto prendere la parola nel corso del dibattito innanzi tutto perchè non vi era motivo di farlo, e poi per rimarcare che questo non è un provvedimento del Ministero, ma una legge del Parlamento, che è stata elaborata in questa sede. Le modifiche che sono state introdotte in Assemblea sono state certo importanti e significative, ma l'impianto di base è stato fatto proprio da questa Commissione.

Nell'altro ramo del Parlamento si sono aggiunte parti significative, e non voglio sottovalutare l'opera della Camera dei deputati; ma - lo ripeto ancora una volta - la legge è quella che è nata qui, ancor prima del *referendum*, sicuramente non per sfuggire al quesito referendario, perchè persone attente come coloro che hanno presentato i disegni di legge iniziali e il mio predecessore, il senatore Fontana, non potevano certo pensare che in quindici giorni si potesse approvare un provvedimento onde evitare l'indizione del *referendum*: si è trattato di una giusta ed utile iniziativa per dare vita ad un nuovo Ministero che sostituisse il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nato nel 1929 in una situazione sociale ed economica sicuramente ben diversa.

Il lavoro svolto in precedenza e quello di oggi non portano quindi ad una riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ma ad un risultato del tutto nuovo e diverso. La discussione alla quale abbiamo assistito poco fa in materia di pesca dimostra che questa Commissione ha toccato con mano quanto diverso sia il proprio compito rispetto alle nuove competenze del Ministero. Peraltro questa Commissione vede già tra le sue competenze quella in materia agroalimentare, per cui ritengo che da questo si possa far discendere la sua competenza in materia di pesca e, analogamente, anche quella del Ministero.

Desidero ringraziare nuovamente la Commissione e il relatore, l'amico Cimino, per l'attento e paziente lavoro svolto; ringrazio anche Paolo Micolini, che non so più se chiamare Presidente, ancorchè egli lo sia più di prima se si considera quanto ha fatto per l'attuazione di questo disegno di legge e quanto ha dato al settore dell'agricoltura nel periodo in cui è stato alla Presidenza di questa Commissione, rendendo possibile il compimento di un eccellente lavoro. Desidero altresì ringraziare il Comitato ristretto per il grande lavoro compiuto.

In risposta ad alcune affermazioni che abbiamo sentito avanzare nei riguardi del Governo tecnico e di una soluzione che non è piaciuta, quella del ricorso al decreto-legge, vorrei ricordare che anche in questa occasione nè il Governo nè il Ministro hanno voluto in qualche misura

sottrarre la materia alla vostra competenza: si è voluto semplicemente evitare che restasse un vuoto istituzionale in un momento in cui la legge approvata dal Senato non era stata ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento. Il 4 agosto, in un momento in cui il Parlamento sospendeva i suoi lavori per le ferie estive, il Governo ha deciso di adottare tale misura, ma senza per questo sminuire il valore del disegno di legge pur inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea di Montecitorio. Il decreto-legge in sostanza non ha fatto altro che estrapolare dal disegno di legge approvato dal Senato le parti considerate urgenti e necessarie: ne è riprova il fatto che la Camera dei deputati, nel momento in cui ha avviato la discussione del disegno di legge approvato dal Senato e del disegno di legge di conversione del decreto-legge emanato dal Governo, è stata sollecitata dal Governo stesso ad accantonare il secondo per portare avanti quello approvato dal Senato. In verità, anche a me piace di più il disegno di legge approvato dal Senato, che evidentemente va ben al di là del provvedimento-tampone adottato in una situazione contingente.

La soluzione che la Commissione si appresta a varare quest'oggi ritengo sia effettivamente «all'italiana», per usare un'espressione del senatore Galdelli. Dell'italiano abbiamo sempre apprezzato il buonsenso, il grande senso di equilibrio ed anche l'inventiva; queste caratteristiche della gente italiana ed anche del legislatore sono ravvisabili ancora oggi nel testo in esame. Avete certamente dato prova di queste e di altre qualità dando vita ad un Ministero che non può essere considerato la fotocopia del precedente; non si è trattato quindi di un'operazione di *lifting* o di una semplice riforma, ma dell'istituzione di un nuovo Ministero che può effettivamente incamminarsi per una nuova strada.

Nel corso di questi mesi, a fronte di una situazione fluida, incerta, non è stato certo facile rappresentare gli interessi dell'agricoltura italiana a livello europeo ed internazionale. Sono lieto pertanto che si venga fuori da questa situazione di incertezza e si possa riprendere il cammino.

Sono d'accordo con chi ha detto che il presente provvedimento non rappresenta un punto d'arrivo nè un punto di partenza; esso costituisce una svolta importante. Molta è però la strada ancora da compiere; vi sono nella legge i presupposti per le riforme dell'AIMA, della struttura stessa del Ministero, dell'Ispettorato repressione frodi, della guardia forestale, della sperimentazione (e a questo proposito, una volta terminata questa riunione, mi dovrò incontrare con gli sperimentatori proprio per giungere alla predisposizione di un disegno di legge di riforma che accolga le linee indicate da questa Commissione). In questo compito vi dovrete esercitare nei mesi che restano di attività parlamentare. Viviamo oggi un'atmosfera quasi di commiato, di saluto, probabilmente anche il tempo del Governo sta per scadere: la mia esperienza, iniziata pochi giorni prima del *referendum*, mi ha comunque soddisfatto, specialmente perchè è giunto in porto questo provvedimento che istituisce il nuovo Ministero. Vi sono grato perciò per quanto avete fatto.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il signor Ministro per quanto ha voluto dire.



È doveroso da parte mia ringraziare la Commissione per il lavoro compiuto, fin dall'indomani del *referendum*, per approvare il presente provvedimento. Un particolare ringraziamento va al presidente Micolini, che in quest'anno e mezzo di Presidenza ha condotto i lavori della Commissione con intelligenza e con precisione. Oggi egli è chiamato ad altri impegni sicuramente più onerosi, alla guida della Coldiretti, e quindi a lui va il nostro saluto e il nostro ringraziamento per tutto il lavoro insieme a noi svolto.

*I lavori terminano alle ore 17,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA

